



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 168 del 24.07.2017

OGGETTO

PIANO ATTUATIVO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN LOCALITA' SPEDALETTO – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, ONERI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

L'anno **2017** addì **24 (ventiquattro)** del mese di **luglio** alle ore 17,00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, dr.Leonardo Baldini.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto		X	VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta		X			

LA GIUNTA

Premesso che:

- in data 31 marzo 2003, repertorio 13.211 l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione urbanistica con la ditta individuale Frosini Silvano per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata di un'area in località Spedaletto allora individuata nel PRG vigente come LC 4.2;

- in data 5 luglio 2010 è pervenuta la richiesta della ditta Gheri Costruzioni SRL, nella persona del suo rappresentante Sig. Ferruccio Gheri, quale titolare di preliminare d'acquisto stipulato con la ditta individuale Frosini Silvano, di variante al Piano di Lottizzazione (pratica 2010/0654);

- in data 27 maggio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 è stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione nella quale si prevedeva quanto segue:

- a. che a fronte di una riduzione delle aree a destinazione pubblica all'interno del perimetro della lottizzazione, il proponente si impegnasse ad eseguire interventi di compensazione a beneficio della frazione di Spedaletto senza che ciò comporti scomputo negli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, consistenti nella realizzazione di un parcheggio pubblico di mq. 238 da realizzarsi su area messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale;



- b. di fissare in ulteriori cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione integrativa la validità della lottizzazione e, quindi, la data entro cui debbono essere completati gli interventi previsti dal piano;
- c. che la nuova strada di lottizzazione non potesse essere aperta su via Gentilino fino al momento in cui non fosse stato adeguato e spostato il tracciato dell'attuale strada comunale in corrispondenza dell'intersezione con essa. Questo in modo da permettere la realizzazione di un'intersezione conforme al DM 19 aprile 2006;
- d. che il richiedente dovesse verificare la conformità dei sei accessi carrabili previsti in progetto ai contenuti del D. Lgs 285/92 e del DPR 495/92 e ss.mm.ii.;
- e. che a valle della carreggiata stradale dovessero essere previsti dispositivi di ritenuta opportunamente calcolati in base alla normativa vigente;
- f. che il marciapiede a raso di progetto dovesse essere protetto lato carreggiata mediante l'installazione di opportuni paletti parapedonali;
- g. Che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di lottizzazione dovesse essere redatto secondo le indicazioni del disciplinare comunale e corredato di specifico progetto illuminotecnico per l'impianto di P.I. , nonché dei pareri preventivi delle Società di gestione dei servizi di fognatura e Acquedotto, Gas, Energia elettrica e Telefonia secondo le rispettive competenze.

- la pubblicazione all'albo pretorio e il deposito del piano attuativo è avvenuta, nelle forme di legge, dal 22 giugno 2011 al 7 luglio 2011, in seguito ai quali sono pervenute due osservazioni;;

- in data 10 ottobre 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 è stato adottato il Regolamento Urbanistico Comunale nel quale l'area oggetto del Piano di Lottizzazione è stata individuata con la sigla SUAV (Strumenti Attuativi Vigenti);

- in data 26 aprile 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 è stato approvato definitivamente il Piano di lottizzazione, a firma dell' arch. Giovanni Gargani, e si dava atto che dovessero essere ottemperate, in sede progettazione, le prescrizioni scaturite dal verbale della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del PIT, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72/2007, fra Provincia di Firenze, Regione Toscana e Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia, svoltasi in data 27 ottobre 2011, di seguito elencate:

- che le aree di pertinenza degli edifici, fatta eccezione per i marciapiedi e le rampe carrabili, siano sistemate a verde o pavimentate con blocchetti prefabbricati idonei alla crescita di tappeto erboso, la cui tonalità sia chiara e di colore simile a quello del ghiaia, al fine di uniformarsi alle caratteristiche cromatiche della viabilità esistente nel contesto;
- che analogo cromatismo sia utilizzato anche per la nuova strada pubblica di progetto;
- che, in luogo dei muretti di recinzione, sia realizzata la messa in opera di rete metallica affiancata da siepi di altezza contenuta ed essenze arboree locali, analogamente a quanto previsto per le recinzioni perimetrali dell'area di intervento a confine con le altre proprietà;
- che sia evitato il colore arancio delle facciate;
- che l'illuminazione esterna sia idonea a contenere l'inquinamento luminoso;
- che sia evitato l'uso di logge in aggetto al filo della facciata e di porticati;
- che sia prevista la messa a dimora di un adeguato numero di alberi di specie autoctone ad alto fusto lungo il profilo del lotto;



- che sia eliminato l'art. 7 delle NTA poiché le modifiche sostanziali ivi previste costituiscono varianti al piano attuativo soggette a valutazione di questa conferenza.

- con nota prot. 10.477 in data 31 maggio 2012 il Comune ha comunicato al proponente che l'efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo decorreva dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT, cioè dal giorno 30/05/2012.

- nel piano attuativo è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo dei relativi oneri le cui aree dovranno essere cedute gratuitamente al Comune ;

Verificato che nel piano attuativo non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 9 c. 14bis del Regolamento Urbanistico vigente, le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del DM 1444/68 possono, previo accordo con l'amministrazione comunale, essere reperite in aree di norma limitrofe all'area di intervento destinata o da destinare ad aree pubbliche o, in alternativa, possono essere monetizzate;

Preso atto che il legale rappresentante della ditta Gheri Costruzioni srl dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati a far data dal 12.11.2015, a seguito di compravendita con rogito Notaio Giuseppe Greco rep. n.342.730, racc. n. 27.616, registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 2 il 11.12.2015 al n. 36053, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione solo da tale data;

Preso atto che le aree per l'urbanizzazione secondaria verranno monetizzate sulla base del costo unitario stimato dall'Amministrazione Comunale per l'esproprio di aree con medesima destinazione, calcolato al momento di cessione delle aree di urbanizzazione primaria;

Dato atto che in data 7 luglio 2017 il sig. Gheri Ferruccio, in qualità di legale rappresentante della società GHERI COSTRUZIONI S.r.l., chiede di poter realizzare, invece di un parcheggio di mq. 238, su area di sua proprietà, il tratto di strada di raccordo fra via Potente e la nuova strada della lottizzazione sopra detta, per una superficie presunta di mq. 275 di cui all'allegato "D".

Verificato che ad oggi non risultano a Spedaletto aree di proprietà Comunale da mettere a disposizione della Ditta per la realizzazione di un parcheggio e che, conseguentemente, tale proposta può risultare accoglibile, purché tale intervento non comporti scomputo degli oneri.

Dato atto che tale strada sarà realizzata su aree di proprietà della ditta Gheri Costruzioni srl, dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'area sulla quale saranno realizzate le opere, al valore medio di esproprio, stimato dall'Amministrazione Comunale, corrispondente ad aree di medesima destinazione;

Considerato che tale valore sarà corrisposto alla ditta Gheri Costruzioni srl mediante compensazione con la monetizzazione derivante dall'urbanizzazione secondaria, successivamente al frazionamento finale delle aree ed al loro collaudo;



Valutato che per la realizzazione di tale tratto di strada dovrà essere rilasciato apposito titolo abilitativo contenente computo metrico estimativo e relativa polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'opera;

Dato atto che, dal Piano Attuativo approvato in data 26/04/2012, la superficie complessiva della lottizzazione risulta di mq. 5953 la superficie dei lotti edificabili risulta pari a mq. 4137, la superficie complessiva delle aree pubbliche risulta pari a mq. 1816, di cui parcheggi pubblici mq. 170,00, verde pubblico mq. 692,00, strada mq. 954, volume massimo edificabile mc. 4.500, piani fuori terra 2, altezza massima ml. 8,50, superficie coperta pari a mq. 844, calcolati secondo quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree di trasformazione al momento del rilascio del permesso a costruire.

Dato atto inoltre che che a seguito di frazionamento del 02.05.2017 - protocollo n. FI0060301 in atti dal 02/05/2017- l'originaria particella n. 101 del foglio 17, ha acquisito i seguenti identificativi catastali: part. n. 539 di mq. 4245, particella n. 538 di mq.1825, particella n. 537 di mq.35;

Preso atto che:

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà direttamente dalla Ditta Gheri secondo gli stralci funzionali individuati nell'elaborato (C) allegato alla presente delibera e che il primo stralcio funzionale dovrà avvenire contemporaneamente alla realizzazione della strada fra via Potente e la nuova strada di lottizzazione;
- che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria risulta dal computo metrico estimativo allegato alla presente pari al **Euro 233.527,68** considerato congruo dal Servizio LL.PP;
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere rilasciato apposito titolo abilitativo che dovrà tener conto degli stralci funzionali di cui all'allegato C;

Preso atto che alla presente non è stata allegata idonea polizza fideiussoria a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in quanto, sulla base della nota depositata in data 21/07/2017 prot.12755dal Sig. Gheri Ferrucci la ditta non riesce a produrla in tempi brevi;

Considerato che la stipula della convenzione non può essere prorogata oltre la data del 31 luglio 2017 in quanto decadono le previsioni del Regolamento Urbanistico e di conseguenza i Piani Attuativi non convenzionati, l'accoglimento di una proroga per la consegna della necessaria polizza fideiussoria è subordinato all'inserimento di una condizione sospensiva all'interno della convenzione che preveda, in caso di mancata consegna della polizza entro 60 giorni dalla stipula della stessa, la sua immediata decadenza;

Valutato che tutto quanto sopra esposto viene disciplinato dalla convenzione la cui bozza si allega alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e resi ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;



CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la bozza di convenzione allegata che dovrà essere stipulata fra la ditta Gheri Costruzioni srl e il Comune di San Casciano VP necessaria all'attuazione del Piano di Lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 ottobre 2012 e pubblicata sul BURT n 22 del 30/05/2012;
3. di accogliere la proposta di realizzare, invece di un parcheggio di mq.238 a servizio della frazione di Spedaletto, come previsto dalla deliberazione di adozione del Piano n. 55 del 27 maggio 2011, il tratto di strada di collegamento fra via Potente e la nuova strada di lottizzazione come individuata nell'allegato "C";
4. di dare atto che il valore dell'area sopra detta sarà stimato dall'Amministrazione Comunale sulla base sul valore medio di esproprio corrispondente ad aree di medesima destinazione e sarà corrisposto alla ditta Gheri Costruzione srl mediante compensazione con la monetizzazione derivante dall'urbanizzazione secondaria, successivamente al frazionamento finale delle aree ed al loro collaudo,
5. Che la polizza fideiussoria a garanzia della tratto di strada di cui sopra sarà allegata contestualmente al relativo computo estimativo nel permesso di costruire necessario alla sua realizzazione;
6. Di dare atto che il valore delle aree di urbanizzazione secondaria, calcolate ai sensi del D.M. 1444 del 2 Aprile 1968 nella misura di mq. 810, ai fini della monetizzazione delle stesse, sarà stimato dall'Amministrazione Comunale sulla base del valore medio di esproprio corrispondente ad aree di medesima destinazione.
7. di prendere atto che le opere di urbanizzazione saranno eseguite direttamente dalla ditta Gheri Costruzioni e realizzate mediante gli stalci funzionali di cui all'allegato D;
8. di prendere atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria risulta dal computo metrico estimativo allegato (E) alla presente pari al **Euro 233.527,68** considerato congruo dal Servizio LL.PP;
9. di accogliere la richiesta di non allegare alla convenzione la polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria alla condizione che venga inserita all'interno della convenzione una condizione sospensiva che preveda, in caso di mancata consegna della polizza entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, la sua immediata decadenza;

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere tempestivamente alla stipula della Convenzione.



CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 24 DEL 26 APRILE 2012.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in San Casciano in Val di Pesa, Via Machiavelli n. 56, avanti a me Maria D'Alfonso Segretario generale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune *ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti con il mio consenso concordemente ed espressamente rinunciato;

Sono personalmente comparsi i signori:

1) Arch. Barbara Ronchi nata a Firenze il 06/07/1971, domiciliato presso la sede comunale, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia *pro tempore* del Comune di San Casciano in Val di Pesa in nome e per conto e nell'interesse del quale interviene al presente atto *ai sensi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato in esecuzione dell'art. 17 del vigente Regolamento di Organizzazione, cod. fisc. 00793290487*

2) Sig. Gheri Ferruccio nato a S. Casciano V.P. (FI) il 15.10.47 - C.F. GHRFRC47R15H791M - residente in S. Casciano V.P. in via Scopeti N. 63, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società "*Gheri Costruzioni Srl*" con sede legale in Firenze via Duca d'Aosta n. 16 e sede amministrativa in S.Casciano VP in via Lucciano n. 1, P.Iva/cod.Fisc. 03260210483, quest'ultima titolare della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di San Casciano in Val di Pesa (Città Metropolitana di Firenze), individuata al mappale n. 101 del foglio n. 17 N.C.T., con superficie catastale di mq 6105, come da atto di compravendita del 12.11.2015 Notaio Giuseppe Greco, rep. n. 342.730, racc. n. 27.616, reg. all'Agenzia delle Entrate Firenze 2 il 11.12.2015 al n. 36053 part.

I componenti, della cui identità personale, qualità, legittimazione e poteri di firma, io Segretario comunale sono certo, rinunciato espressamente, d'accordo fra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testi, mi richiedono di rogare questo atto, precisando che nel corso dell'atto medesimo l'ente sopra designato alla lettera 1) sarà indicato anche come "Comune" e i signori indicati alle lettere 2) saranno indicati come "lottizzante".

Per comodità, ai fini della presente convenzione il D.Lgs. 50/2016 è indicato come "Codice".

PREMESSO

1. in data 31 marzo 2003, repertorio 13.211 l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione urbanistica con la ditta individuale Frosini Silvano per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata di un'area in località Spedaletto allora individuata nel PRG vigente come LC 4.2;



2. in data 5 luglio 2010 è pervenuta la richiesta della ditta Gheri Costruzioni SRL, nella persona del suo rappresentante Sig. Ferruccio Gheri, quale titolare di preliminare d'acquisto stipulato con la ditta individuale Frosini Silvano, di variante al Piano di Lottizzazione (pratica 2010/0654);
3. in data 27 maggio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 è stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione nella quale si prevedeva quanto segue:
 - a. che a fronte di una riduzione delle aree a destinazione pubblica all'interno del perimetro della lottizzazione, il proponente si impegnasse ad eseguire interventi di compensazione a beneficio della frazione di Spedaletto senza che ciò comporti scomputo negli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, consistenti nella realizzazione di un parcheggio pubblico di mq. 238 da realizzarsi su area messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - b. di fissare in ulteriori cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione integrativa la validità della lottizzazione e, quindi, la data entro cui debbono essere completati gli interventi previsti dal piano;
 - c. che la nuova strada di lottizzazione non potesse essere aperta su via Gentilino fino al momento in cui non fosse stato adeguato e spostato il tracciato dell'attuale strada comunale in corrispondenza dell'intersezione con essa. Questo in modo da permettere la realizzazione di un'intersezione conforme al DM 19 aprile 2006;
 - d. che il richiedente dovesse verificare la conformità dei sei accessi carrabili previsti in progetto ai contenuti del D. Lgs 285/92 e del DPR 495/92 e ss.mm.ii.;
 - e. che a valle della carreggiata stradale dovessero essere previsti dispositivi di ritenuta opportunamente calcolati in base alla normativa vigente;
 - f. che il marciapiede a raso di progetto dovesse essere protetto lato carreggiata mediante l'installazione di opportuni paletti parapetonali;
 - g. Che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di lottizzazione dovesse essere redatto secondo le indicazioni del disciplinare comunale e corredato di specifico progetto illuminotecnico per l'impianto di P.I. , nonché dei pareri preventivi delle Società di gestione dei servizi di fognatura e Acquedotto, Gas, Energia elettrica e Telefonia secondo le rispettive competenze.
4. la pubblicazione all'albo pretorio e il deposito del piano attuativo è avvenuta, nelle forme di legge, dal 22 giugno 2011 al 7 luglio 2011, in seguito ai quali sono pervenute due osservazioni;
5. in data 10 ottobre 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 è stato adottato il Regolamento Urbanistico Comunale nel quale l'area oggetto del Piano di Lottizzazione è stata individuata con la sigla SUAV (Strumenti Attuativi Vigenti);
6. in data 26 aprile 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 è stato approvato definitivamente il Piano di lottizzazione, a firma dell' arch. Giovanni Gargani, e si dava atto che dovessero essere ottemperate, in sede di progettazione, le prescrizioni indicate nel verbale della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del PIT, svoltasi in data 27 ottobre 2011, fra Provincia di Firenze, Regione Toscana e Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia, di seguito elencate:



- a. che le aree di pertinenza degli edifici, fatta eccezione per i marciapiedi e le rampe carrabili, siano sistemate a verde o pavimentate con blocchetti prefabbricati idonei alla crescita di tappeto erboso, la cui tonalità sia chiara e di colore simile a quello del ghiaia, al fine di uniformarsi alle caratteristiche cromatiche della viabilità esistente nel contesto;
- b. che analogo cromatismo sia utilizzato anche per la nuova strada pubblica di progetto;
- c. che, in luogo dei muretti di recinzione, sia realizzata la messa in opera di rete metallica affiancata da siepi di altezza contenuta ed essenze arboree locali, analogamente a quanto previsto per le recinzioni perimetrali dell'area di intervento a confine con le altre proprietà;
- d. che sia evitato il colore arancio delle facciate;
- e. che l'illuminazione esterna sia idonea a contenere l'inquinamento luminoso;
- f. che sia evitato l'uso di logge in aggetto al filo della facciata e di porticati;
- g. che sia prevista la messa a dimora di un adeguato numero di alberi di specie autoctone ad alto fusto lungo il profilo del lotto;
- h. che sia eliminato l'art. 7 delle NTA poiché le modifiche sostanziali ivi previste costituiscono varianti al piano attuativo soggette a valutazione di questa conferenza.

7. con nota prot. 10.477 in data 31 maggio 2012 il Comune ha comunicato al proponente che l'efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo decorreva dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT, cioè dal giorno 30/05/2012;

8. nel piano attuativo è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo dei relativi oneri le cui aree dovranno essere cedute gratuitamente al Comune ma non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;

10. ai sensi dell'art. 9 c. 14bis del Regolamento Urbanistico vigente le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del DM 1444/68 possono, previo accordo con l'amministrazione comunale, essere reperite in aree di norma limitrofe all'area di intervento destinata o da destinare ad aree pubbliche o, in alternativa, possono essere monetizzati;

11. i parametri urbanistici del piano attuativo approvato, che prevede la realizzazione di edifici con destinazione residenziale, sono:

1. volume massimo realizzabile mc. 4.500;
2. altezza massima ml. 8,50
3. piani fuori terra 2
4. superficie coperta 40%

12. in data 18 giugno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico Comunale e pubblicato sul BURT in data 1 agosto 2012.



13. nella versione definitiva del Regolamento Urbanistico l'area oggetto del Piano di Lottizzazione viene identificata con la sigla SUAV (Strumenti Attuativi Vigenti).

14. il lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati a far data dal 12.11.2015, a seguito di compravendita con rogito Notaio Giuseppe Greco rep. n.342.730, racc. n. 27.616, registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 2 il 11.12.2015 al n. 36053, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

15. dal Piano Attuativo approvato in data 26/04/2012 la superficie complessiva della lottizzazione risulta di mq. 5953 la superficie dei lotti edificabili risulta pari a mq. 4137, la superficie complessiva delle aree pubbliche risulta pari a mq. 1816, di cui parcheggi pubblici mq. 170,00, verde pubblico mq. 692,00, strada mq. 954, volume massimo edificabile mc. 4.500, piani fuori terra 2, altezza massima ml. 8,50, superficie coperta pari a mq. 844, calcolati secondo quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree di trasformazione al momento del rilascio del permesso a costruire;

16. a seguito di frazionamento del 02.05.2017 - protocollo n. FI0060301 in atti dal 02/05/2017- l'originaria particella n. 101 del foglio 17, ha acquisito i seguenti identificativi catastali: part. n. 539 di mq. 4245, particella n. 538 di mq.1825, particella n. 537 di mq.35;

17. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere rilasciato apposito titolo abilitativo corredato da computo metrico estimativo aggiornato e verificato dal servizio lavori pubblici e corredato dall'esatta individuazione degli stralci funzionali relativi ai singoli lotti.

18. il costo previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è pari a **Euro 233.527,68** come risultante dal computo metrico estimativo allegato alla presente convenzione;

19. anziché realizzare un parcheggio di mq 238, nel centro abitato di Spedaletto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/05/2011 , il lottizzante propone la realizzazione del tratto di strada di collegamento tra Via Potente e la nuova strada di lottizzazione e la relativa cessione delle aree senza che ciò comporti scomputo degli oneri da corrispondere al Comune;

20. l'Amministrazione Comunale ha accettato tale proposta con Delibera di Giunta Comunale n.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione



ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i reciproci rapporti ed obbligazioni tra il Comune ed il lottizzante in ordine all'attuazione del Piano attuativo e alla progettazione definitiva, realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione previste, secondo gli elaborati di cui al successivo articolo 3.

Il Piano Attuativo interessa i terreni rappresentati al N.C.T. del Comune di San Casciano in Val di Pesa al foglio di mappa 17, particella n. 539 di mq. 4245 e particella n. 538 di mq.1825, così come rappresentato nell'elaborato allegato alla presente Convenzione sub "A".

2. La presente convenzione, la cui scadenza è stata calcolata computando dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del Piano Attuativo (ovvero dal 30 maggio 2012) ha validità fino al 30 maggio 2022.

ART 3 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL PIANO

1. Il piano attuativo è composto dai seguenti elaborati:

1. tavola D1 relazione illustrativa e comparativa
2. tavola D2 documentazione catastale
3. tavola D3 norme Tecniche di Attuazione
4. tavola D5 relazione illustrativa paesaggistica
5. tavola CO piante edifici comparate (soluzione ante e post conferenza servizi del 27 ottobre 2011)
6. tavola 0 inquadramento generale dell'area stralcio PRG e catastali
7. tavola 1 rilievo planimetrico e profili
8. tavola 2 documentazione fotografica
9. tavola 3 planimetria generale di progetto e parametri urbanistici
10. tavola 4 profili trasversali e particolare sezione strada di lottizzazione
11. tavola 5 profili longitudinali
12. tavola 6 planivolumetrico e inserimento su foto aerea
13. tavola 7 tipologie edilizie A – B: piante dei 3 livelli fronte principale e sezione tipo
14. tavola 8 tipologie edilizie C – D: piante dei 3 livelli fronte principale e sezione tipo
15. tavola 9 urbanizzazione: planimetria generale e particolari
16. tavola 10 fotoinserimento ambientale

ART. 4 - PROGETTAZIONE E VERIFICA

1. Il lottizzante assume l'obbligo di redigere il progetto definitivo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice) e degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 207/2010 (Regolamento unico di attuazione) ed in conformità alle norme tecnico-costruttive previste dal disciplinare del Comune di San Casciano in Val di Pesa .

ART. 5 – RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché per la realizzazione delle altre opere oggetto di Piano Attuativo dovranno essere richiesti e rilasciati gli atti abilitativi e le Autorizzazioni previste nella LR. 65/2014 e dalle altre normative di settore vigenti.



2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del DPR 380/2001 nonché dell'art. 133 della LR 65/2014 e s.m.i, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il lottizzante assume l'obbligo di realizzare a proprie spese e cura le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate dagli elaborati del Piano Attuativo, per le quali dovrà essere rilasciato apposito Permesso di Costruire. Le aree sono rappresentate nella planimetria allegata con la lettera "B" ed evidenziate con colorazione verde.

2. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel rispetto del disciplinare comunale relativo alle opere di urbanizzazioni e delle normative tecniche di settore.

3. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria avverrà secondo gli stralci funzionali individuati nell'allegato "C";

4. La realizzazione del primo stralcio funzionale dovrà avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere extra oneri di cui all'art. 8.

ART. 7 - OPERE E AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il piano attuativo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. Le aree da destinare alle opere di urbanizzazione secondaria da reperire entro il lotto o nelle vicinanze, calcolate ai sensi del D.M. 1444 del 2 Aprile 1968, sono pari a mq. 810.

3. La superficie destinata all'urbanizzazione secondaria viene monetizzata sulla base del costo unitario stimato dall'Amministrazione Comunale per l'esproprio di aree con medesima destinazione. Tale monetizzazione avverrà in sede di acquisizione delle aree di cui all'art. 10.

ART. 8 – OPERE EXTRA ONERI

1. Il lottizzante si impegna a realizzare a proprie spese e cura il tratto di strada di raccordo tra via Potente e la nuova strada di lottizzazione il cui sedime è indicato nella planimetria allegata "D" con colorazione blu e presenta una superficie di circa 275 mq o quanto risulterà da frazionamento da realizzare a cure e spese del lottizzante al momento della cessione all'Amministrazione Comunale. Trattandosi di opere eccedenti quelle di urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo e per le quali non è previsto alcuno scomputo, trova applicazione l'art. 20 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Considerato che la strada di cui al comma precedente verrà realizzata su aree di proprietà del lottizzante, il valore delle aree, stimato dall'Amministrazione Comunale sulla base del valore medio di esproprio di aree con medesima destinazione, sarà corrisposto al lottizzante stesso mediante compensazione con la monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria successivamente al frazionamento finale delle aree ed al loro collaudo.



3. Per la realizzazione di tale tratto di strada dovrà essere presentato e rilasciato specifico titolo abilitativo contenente apposito computo metrico estimativo e relativa polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a garanzia della corretta esecuzione delle opere.

4. Per il relativo collaudo e cessione delle opere si rimanda a quanto previsto dall'art. 14 della presente convenzione per le opere di urbanizzazione.

ART. 9 - IMPORTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RELATIVO SCOMPUTO E CONTRIBUTO CONCESSORIO.

1. Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria, delle quali il lottizzante assume l'onere della realizzazione con il presente atto convenzionale, risultano, come da computo metrico estimativo e/o quadro economico allegato sub "E" e pari ad **Euro 233.527,68**;

2. Tale importo costituisce quello massimo scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria, al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire. Qualora detto importo risulti inferiore a quello dovuto, il lottizzante verserà il conguaglio al momento del ritiro del permesso di costruire ; ove viceversa risulti superiore, il lottizzante sarà comunque tenuto alla completa realizzazione delle opere, senza onere alcuno per il Comune.

3. All'atto del collaudo saranno effettuate le definitive verifiche in merito al valore delle opere realizzate e qualora detto valore risulti inferiore a quello scomputato al momento del rilascio dei vari permessi di costruire, l'operatore verserà quanto dovuto a conguaglio, prima dell'approvazione del collaudo stesso, ove viceversa risulti superiore nulla è dovuto da parte del Comune.

4. Al rilascio dei Permessi di Costruire degli edifici del piano attuativo dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione secondaria e il contributo del costo di costruzione come previsto dalle norme comunali al momento del rilascio.

ART. 10- CESSIONE DELLE AREE

1. Il lottizzante si impegna e si obbliga a cedere al Comune di San Casciano in Val di Pesa che fin da ora accetta le seguenti aree:

a) a titolo gratuito le aree per l'urbanizzazione primaria individuate con campitura verde nell'elaborato planimetrico allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B" di superficie pari a mq. 1816,0 salvo più esatta misurazione da effettuarsi in sede di frazionamento una volta ultimate e collaudate;

b) mediante compensazione con la monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria le aree individuate al precedente art. 8;

2. Le suddette aree verranno cedute libere da vincoli, pesi e ipoteche nei termini previsti dal successivo art. 14.



**ART. 11 - NORME APPLICABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI.**

1. La presente convenzione prevede la realizzazione a scomputo delle sole opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice. Il lottizzante, si impegna ad eseguire direttamente le suddette opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del decreto D.P.R. n. 380/2001, cosicché non trova applicazione la normativa di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Per la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, il lottizzante si impegna a procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi edilizi come previsti negli stralci funzionali in riferimento al comma 3 dell'art. 5 della presente Convenzione.

2. Le opere di urbanizzazione, nel rispetto dei termini previsti dai titoli abilitativi corrispondenti, dovranno essere completate entro il termine di validità del Piano Attuativo.

3. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 24 c.6 del DPR 380/2001 nessun edificio può essere utilizzato o ritenuto agibile qualora non siano state realizzate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali.

**ART. 13 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE**

1. Si da atto che, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla presente convenzione non eseguite direttamente dal proponente verrà effettuato nel rispetto dei principi comunitari e quindi mediante procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara, secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 3 del Codice.

2. Il proponente non può partecipare alla procedura di gara di cui al comma precedente.

3. Il contenuto del contratto d'appalto e del capitolato speciale d'appalto è liberamente determinato dal proponente compatibilmente con gli obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione.

4. Nel contratto di appalto deve essere richiamata la presente convenzione per farne parte integrante.

5. Il contratto è stipulato tra l'operatore e l'aggiudicatario, nei termini di cui agli articoli 11 e 12 del Codice.

6. In caso di mancata comunicazione preventiva e/o autorizzazione da parte del Comune, l'importo delle prestazioni eseguite per imprevisti o varianti non è ammesso a scomputo.



7. Il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il collaudatore in corso d'opera sono nominati dal proponente, con oneri a proprio carico, e comunicati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 al Responsabile di cui all'art. 16, comma 4.

8. Ogni maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere rimane a carico esclusivo dell'operatore.

ART. 14 – COLLAUDO E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. L'esecuzione dei lavori affidati in base agli articoli precedenti è di esclusiva responsabilità del lottizzante.

2. La conclusione effettiva dei lavori deve essere attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra il lottizzante esecutore diretto delle opere, il Direttore dei lavori ed il collaudatore in corso d'opera.

3. Il collaudatore in corso d'opera è indicato dal lottizzante prima dell'inizio dei lavori, sulla base di una terna di nominativi forniti dall'Amministrazione Comunale. Le spese del collaudo, ivi compreso l'onorario del collaudatore, sono ad esclusivo carico del lottizzante.

4. Il collaudo è effettuato su tutte le opere di urbanizzazione realizzate e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto al progetto definitivo approvato ed alle modifiche in corso d'opera formalmente condivise ed approvate dal Comune medesimo.

5. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma 2, il collaudatore deve emettere il certificato di collaudo provvisorio trasmettendolo all'Amministrazione comunale per la sua approvazione.

6. Il lottizzante si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.

7. In caso di inadempimento dell'impegno di cui al comma che precede il collaudatore dichiara la "non collaudabilità" di tutte o parte delle opere con conseguente escussione della fideiussione ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. b).

8. L'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo non comporta la conseguente presa in carico manutentiva da parte del Comune di tutte le opere realizzate fino al trasferimento delle aree come da successivo punto 13.

9. Il lottizzante è tenuto, per le opere ed i manufatti di urbanizzazione, a costituire specifica garanzia a favore del Comune ed al rispetto degli obblighi disciplinati dagli artt. 1167, 1168 e 1169 c.c., entro i limiti ivi contenuti.

10. Tutte le aree sulle quali sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere trasferite a titolo gratuito con rogito notarile entro 6 mesi dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.



11. A tal fine il lottizzante consegna tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a individuare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione della diversa destinazione d'uso (strade, parcheggi, verde, ecc).

12. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione delle aree al Comune vanno poste a carico del lottizzante.

13. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 8 e del trasferimento delle aree sulle quali sono state realizzate le opere di urbanizzazione al patrimonio comunale, il Comune autorizza lo svincolo della garanzia di cui all'art. 15 e procede alla presa in carico delle opere di urbanizzazione.

14. Nel caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione in stralci funzionali ai singoli lotti, previa acquisizione di apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e di conseguenza del certificato di collaudo parziale da parte del collaudatore, potrà essere trasmessa l'abitabilità parziale degli alloggi nel rispetto della normativa vigente relativa ai lotti serviti dagli stralci funzionali delle OO.UU. collaudate parzialmente ferma restando la piena responsabilità del lottizzante anche in termini di manutenzione sulle opere realizzate fino al loro completamento e al trasferimento in proprietà delle aree a favore del Comune.

15. Il primo stralcio funzionale potrà essere collaudato solo ad avvenuto collaudo delle opere extra oneri di cui all'art. 8.

16. Gli oneri di custodia e manutenzione delle opere competono il lottizzante fino al momento in cui le stesse sono trasferite nella proprietà del Comune.

ART. 15 - GARANZIE. INADEMPIMENTI.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione, il lottizzante dovrà costituire specifica garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione risultante dal computo metrico estimativo aggiornato e approvato dal servizio lavori pubblici ed allegato alla presente convenzione.

2. L'ammontare della suddetta fideiussione, se necessario, a seguito della progettazione definitiva andrà adeguato all'eventuale maggior costo delle opere di urbanizzazione.

3. La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, comprese a titolo di garanzia di qualsiasi inadempimento che possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.

4. La fideiussione ha validità non inferiore alla presente convenzione e dovrà contenere una clausola di validità protratta fino alla cessione delle opere e delle aree al Comune; in ogni caso, la garanzia fideiussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, ai sensi del precedente art. 14, comma 13, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi



assunti dall'operatore con la presente convenzione. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fideiussoria.

5. Ove il lottizzante si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune provvede all'escussione anche parziale della fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 16.

6. La garanzia deve includere la possibilità di escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE. SANZIONI

1. La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione resta a totale carico del lottizzante. La verifica e dei progetti e delle metodologie esecutive da parte degli Uffici comunali competenti non solleva l'operatore da ogni eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione delle opere.

2. Il lottizzante si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

3. Tutte le obbligazioni qui assunte dal lottizzante, si intendono assunte anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del Comune, il lottizzante resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.

4. In caso di inosservanza da parte del lottizzante degli obblighi assunti con la convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm..

5. In tal caso il Comune intima per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30. Scaduto tale termine senza che gli attuatori abbiano ottemperato all'ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni. Ai fini dell'escussione della polizza, in nessun caso l'intimazione ad adempiere può considerarsi quale termine iniziale per il decorso dei termini prescrizionali per l'esercizio del diritto; il predetto termine iniziale coincide con la scadenza della presente convenzione.

6. Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:

a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora del lottizzante; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate

b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del lottizzante all'invito a provvedere per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate;

c) inadempienza rispetto a tutti gli altri impegni e obblighi posti in capo al lottizzante dalla presente convenzione; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del



soggetto attuatore all'invito a provvedere, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni,;

7. Con la presente convenzione urbanistica lottizzante autorizza fin d'ora il Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto e non realizzato, anche su aree del lottizzante non ancora cedute al Comune ma ricomprese nel perimetro dell'area oggetto d'intervento.

ART. 17 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti come previsto dal precedente art. 15.

2. La mancata presentazione della polizza entro il termine di **sessanta** giorni dalla stipula della presente convenzione comporterà la decadenza della convenzione medesima.

ART. 18 – ALTA VIGILANZA

1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita l'alta vigilanza su tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere, di sostituire l'operatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela atti illegittimamente posti in essere, *ex articolo 21-nonies*, e revocare nei casi previsti dall'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, del potere di revocare l'esercizio dei poteri attribuiti all'operatore mediante la presente convenzione.

3. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ART. 19 - CLAUSOLE FINALI

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del lottizzante. Parimenti sono a carico del lottizzante tutte le spese ed onorari per la cessione al Comune delle aree e delle opere, nonché degli oneri richiesti dal Comune per l'eventuale gestione tecnica e amministrativa del procedimento di realizzazione delle opere in esecuzione della presente Convenzione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali ed a quelle regolamentari.

3. Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

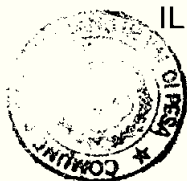


PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 d.lgs. 18.8.2000 n.267

Ufficio proponente: Urbanistica ed Edilizia

Oggetto: PIANO ATTUATIVO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN LOCALITA' SPEDALETTO – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, ONERI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La sottoscritta, Responsabile del Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, vista l'Istruttoria a firma del responsabile del procedimento Arch. Sonia Ciapetti, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA

Arch. Barbara Ronchi

San Casciano V.P., 21 luglio 2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile.

San Casciano V.P., li 24/7/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Casciano V.P., li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni



Deliberazione Giunta Comunale N. 168 del 24.07.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO

F.to Dr. Leonardo Baldini

PUBBLICAZIONE

Il giorno **27.07.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 27.07.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 27.07.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 in data 24.07.2017

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 27.07.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dr. Leonardo Baldini